



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC:contabile@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:vdigirgenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

2° SETTORE CONTABILE
SERVIZIO

DETERMINA N. 48

Data 27/10/2016

Oggetto: Rimborso ICI e IMU versata e non dovuta - contribuente
Di Salvo Barbara

Il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Tributario

Premesso che:

- Il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di “Federalismo Fiscale Municipale”, ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria stabilendone l’istituzione a decorrere dall’anno 2014;
- Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha poi disposto che l’Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, per quanto richiamato;
- La risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012, prot. n. 27608/2012, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che eventuali rimborsi sono dovuti dal comune, con successive regolazioni finanziarie tra il Comune e lo Stato, e per quanto riguarda la richiesta di rimborso relativa alla quota d’imposta erroneamente versata allo Stato, essa va, comunque, presentata al Comune cui corrisponde il codice ente indicato nel modello di versamento. Al Comune compete l’istruttoria per la verifica del diritto al rimborso;
- La legge 147/2013 all’art. 1 comma 724 stabilisce che l’importo superiore a quello dovuto è restituito dal Comune per la quota di propria spettanza, segnalando al MEF e al Ministero dell’Interno l’importo totale, la quota rimborsata a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al Decreto del MEF 29/05/2007;
- Le indicazioni del Ministero dell’Interno Prot. Uscita n. 0043507 del 21/05/2014, diversamente da quanto stabilito dall’art. 1 commi da 723 a 727 della legge 147/2013, invitano gli enti locali a non trasmettere alcuna comunicazione o provvedimento allo stesso Ministero, ritenendo assolto l’obbligo di comunicazione da parte dell’ente locale con il solo invio al Ministero dell’economia e delle finanze.

Vista la richiesta della signora DI SALVO Barbara, nata a Palermo il 5/03/1944, ed ivi residente in Piazza G. Mameli n. 1, assunta al protocollo dell’ente in data 05/04/2016 al n. 4050, con la quale chiede il rimborso dell’ICI anni 2010 e 2011, dell’IMU anni dal 2012 al 2015 in quanto ha versato l’imposta relativa ad immobili che, nell’anno 2014, hanno ottenuto l’annotazione negli atti catastali della ruralità;

Considerato che, come stabilito nel Decreto del 26/07/2012 del Ministero Economia e Finanza, l’annotazione produce effetto a decorrere dal quinto anno antecedente a quello dell’annotazione, anno 2014;

Considerato che con la comunicazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445 nella disponibilità dell’Ufficio Tributi dal 12/01/2016 la contribuente DI SALVO Barbara dichiarava inagibile il fabbricato catastato al foglio 42, particella 42, sub. 2, a far data dal 2009;

Visto l’art. 8 co. 1 D.lgs 504/92 che testualmente, relativamente ai fabbricati inagibili, dispone: *“L’imposta e’ ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilita’ o inabitabilita’ e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta’ di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’aliquota puo’ essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai*

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Evidenziato che con circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, è chiarito che la dichiarazione sostitutiva di cui citato art. 8 comma 1, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico.

Evidenziato altresì che le riduzioni e le agevolazioni d'imposta, per principio generale di diritto tributario e per quanto specificatamente stabilito dal richiamato art. 8, decorrono dalla presentazione di puntuale e tempestiva dichiarazione da parte del contribuente avente diritto

Ritenuto pertanto non poter attribuire efficacia retroattiva alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 12/01/2016, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23531/2008 che, in conformità ai principi dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), ha disposto l'obbligo per l'Amministrazione, qualora ne abbia già acquisito la disponibilità, di non richiedere prove documentali circa i fatti affermati al contribuente. L'onere probatorio grava sul contribuente stesso, il quale ovviamente non potrà superarlo attraverso una mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per il tempo in cui lo stesso non abbia fornito precedente prova documentale e contestualmente di tale prova non abbia disponibilità, per altra provenienza,
l'Ufficio.

Considerato che il rimborso, delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento come disposto dall'art.1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Per quanto in premessa si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso limitatamente ai seguenti importi:

ICI anno 2011: € 554,00; IMU 2012: la quota di propria spettanza, relativa alla somma totale di € 474,00 pari a € 237,00 (quota comune) e darne comunicazione al MEF, che effettuerà il rimborso della quota a carico dell'erario di € 237,00 (quota stato); IMU 2013: € 474,00; IMU 2014: € 474,00 e IMU 2015: € 474,00 per un totale di € 2.213,00;

VISTI:

- Il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- Il D.L. 06/12/2011 n.201, Convertito con Legge 22/12/2011 n. 214;
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto richiamato;
- Il Regolamento IMU di questo Comune adottato con Deliberazione Consiliare n. 51/12 del 29/10/2013, esecutivo;
- La Circolare n1/DF del 14/04/2016;
- Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2016,
- La Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del 13/12/2012;
- La Legge 147/2013, art. 1 commi dal 722 al 727;
- La legge 142/90, per come recepita dalla legge regionale N. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n.23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- La determina amministrativa sindacale n. 17/A del 31/05/2012 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune;

- L'art. 183 del D.Lgs. 267/00 e gli artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

Di provvedere al rimborso, per le motivazioni esposte in premessa, della somma di € 2.213,00, relativamente all'ICI 2011, IMU 2012, IMU 2013, IMU 2014 ed IMU 2015, versata e non dovuta, alla Signora Di Salvo Barbara, c.f.: DSLBBR44C45G273D, con accredito sul conto corrente indicato dalla stessa;

Di impegnare e liquidare la spesa di € 2.213,00 con imputazione al cod. bilancio 01.04-1.04.03.99 "Trasferimenti ad altri soggetti - Gestione entrate tributarie" (3290) del Bilancio di previsione 2016 – 2018 es. 2016 che presenta sufficiente;

Di comunicare al MEF che l'importo totale da rimborsare, per l'anno 2012, è di € 474,00, la quota rimborsata a proprio carico è di € 237,00 nonché la quota a carico dell'erario, che effettuerà il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al Decreto del MEF 29/05/2007, è di € 237,00.

Dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Area Economico-Finanziaria.

Il Capo Settore Economico, Finanziario e Tributario
F.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90 come modificato dalla Legge n. 127/97.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Capitolo 3290	• Prenotazione • Impegno n. _561_	Euro 2.213,00
---------------	-----------------------------------	---------------